

Circolare n. 7 del 23 agosto 2013

# NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

(Legge 9 agosto 2013, n. 98)

Il 21 agosto u.s. è entrata in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98, (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", noto anche come "Decreto del fare".

In fase di conversione sono state introdotte alcune disposizioni che modificano anche in modo sensibile la normativa sin qui vigente sugli appalti. Pur non dubitando che tali norme siano già note e quindi prontamente recepite dagli enti in avvalimento e dai responsabili del procedimento nominati per l'attuazione degli interventi di competenza dello scrivente Commissario, come ad esempio quanto previsto in materia di DURC dall'articolo 31 del decreto-legge convertito, si ritiene utile richiamare quelle di più immediato e diretto interesse per le attività in corso.

#### Suddivisione in lotti funzionali.

Le modifiche apportate agli articoli 2, comma 1-bis, 6, comma 5, 7, comma 8, lettera a), del *Codice degli appalti* promuovono la suddivisione dei progetti in lotti funzionali, di importi tali da favorire l'accesso agli appalti delle imprese medie e piccole.

# Aggiudicazione al prezzo più basso (art. 82)

All'articolo 82 del *Codice degli appalti* è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo il quale "il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale". È reintrodotto lo scorporo del costo della manodopera non soggetto a ribasso, ma soltanto quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso.

## Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122)

L'articolo 253 del Codice degli appalti, comma 20-bis, è stato modificato prorogando fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 122, comma 9, che sarebbe scaduta il 31 dicembre di quest'anno.

## Anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Forse è la novità più rilevante. L'articolo 26-ter della legge di conversione richiamata in epigrafe, ripristina fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti, l'istituto dell'anticipazione all'impresa nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La disposizione riguarda contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel rispetto degli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del *Regolamento* di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In particolare l'anticipazione deve essere erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.